



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06842 DEL DEP. ZANELLA (res. n. 600 del 23 gennaio 2026)

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante richiama l'ennesimo caso di allontanamento di un minore dal contesto familiare d'origine, invocando l'esercizio dei poteri ispettivi e sollecitando iniziative, anche di carattere normativo, che siano tese a fare chiarezza una volta per tutte sull'applicabilità ai procedimenti giudiziari aventi ad oggetto l'affidamento dei minori di teorie quali la sindrome di alienazione parentale.

Il tema posto interseca - a dire il vero – quello più ampio delle misure approntate per contrastare il fenomeno della violenza di genere e domestica. Ed invero, la richiesta di assunzione dei provvedimenti sui minori costituisce spesso il campanello d'allarme di qualcosa di più serio che fa da sfondo nei rapporti familiari delle parti.

E' con questa consapevolezza che negli ultimi anni si è duramente lavorato per approntare tutte le misure utili ad evitare che, nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari e, in particolare, l'affidamento dei figli minori, possano innescarsi meccanismi di vittimizzazione secondaria.

In questo senso è stata creata una corsia preferenziale per quei giudizi in cui una delle parti allegghi di essere vittima di violenza ad opera del partner o dell'ex partner o,

ancora, alleghi che vittima di violenza – anche nella forma della violenza assistita – o di abuso sia il figlio minore delle parti.

Non serve ribadire che nell'adozione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori resta centrale e prioritaria la salvaguardia del benessere dei soggetti più vulnerabili, ossia i minori stessi.

Ogni determinazione che coinvolga tali soggetti dovrà dunque essere assunta assicurando ai medesimi protezione, equilibrio e continuità affettiva.

Ciò in coerenza con il principio, che rappresenta un caposaldo del nostro ordinamento in questo settore, della tutela del superiore interesse dei minori, in conformità con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nel far ciò l'Autorità giudiziaria è già – a normativa vigente - onerata del compito di accurate valutazioni sulla capacità genitoriale delle parti, la cui verifica deve essere supportata da giudizi tecnici che diano conto sia delle metodologie seguite sia dei protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Coerentemente con tali principi e precetti, preme riferire che il Ministero - ricevuta notizia del caso - ha prontamente incaricato la competente articolazione ministeriale di svolgere i dovuti e approfonditi accertamenti, al fine di intercettare, laddove sussistenti, eventuali criticità o anomalie nella conduzione del procedimento.

All'esito dell'attività istruttoria, tuttora in corso, il Ministro della giustizia, nell'ambito delle proprie prerogative, assumerà le determinazioni ritenute opportune.

Lo Stato, dunque, assicura la propria presenza e vigilanza, così da garantire che ogni intervento sia improntato alla massima attenzione per la protezione del minore, alla responsabilità istituzionale e al rispetto dei valori fondanti della giustizia e della legalità.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)